



AVVOCATI PER L'IMPRESA

Gli integratori alimentari. La normativa di riferimento e gli aggiornamenti



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO




LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

26 settembre 2023

Avv. Teodora Uva

Non conformità: le conseguenze per l'azienda

GLI INTEGRATORI E LE POSSIBILI NON CONFORMITA'



COMPOSIZIONE

RESPONSABILITA' PENALE alcuni esempi ...

Art. 15 Dlgs 169/2004

Art. 444 c.p. - Commercio di sostanze alimentari nocive.

Art. 452 c.p. - Delitti colposi contro la salute pubblica.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio.

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Art. 5 L. 283 del 1962

Art. 15. Dlgs 169/2004 - Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 e' punita con l'ammenda da euro duemila a euro ventimila (**forma preconfezionata e composizione**)

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e' punita con la sanzione amministrativa da euro quattromila a euro diciottomila (**criteri di purezza e apporto vitamine e minerali**)

...

4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, comma 1, e 10 e' punita con la sanzione amministrativa da euro tremilacinquecento a euro ventimila (**determinazione dei valori, stabilimento produzione, immissione in commercio**)

5. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, competenti per territorio.

Art. 444 c.p. – Commercio di sostanze alimentari nocive

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

Art. 452 c.p. – Delitti colposi contro la salute pubblica

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

1. con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;
2. con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo
3. con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui *l'articolo 439* stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Esempio di imputazione ex 515 cp

IMPUTATO

Del reato all'art 515 cp perché, nella qualità di direttore responsabile, Consigliere e Presidente del c.d.a della X spa, produceva e metteva in commercio l'integratore alimentare a base di fermenti lattici y , diverso per qualità da quella dichiarata, in quanto dalle analisi effettuate sul prodotto risultavano presenti, in forma viva e vitale, solo tre delle cinque specie di batteri lattici dichiarati dal produttore.

Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio(1) come genuine sostanze alimentari non genuine(2) è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032

vengono considerati non genuini anche gli alimenti che non rispettano i requisiti imposti per legge e necessari per la loro qualificazione

Legge 30 aprile 1962, n. 283 art. 5

Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari

E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, sostanze alimentari:

- a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi e mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto previsto da leggi e regolamenti speciali;
- b) in cattivo stato di conservazione;
- c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
- d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
- g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con Decreto per la sanità, o nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali; h) che contengono residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo.

Reg CE 178/2002

Articolo 19 Obblighi relativi agli alimenti:
operatori del settore alimentare

1. Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per **ritirarlo** e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, **richiama** i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.
2. ...

The screenshot shows the website of the Italian Ministry of Health (Ministero della Salute). The main banner features a kitten and the text: "NON MI ABBANDONARE SIAMO INSEPARABILI" and "I nostri amici animali meritano amore e cure ogni giorno". Below the banner, there are navigation tabs for "Ministro e Ministero", "Temi", and "News e media". A search bar is located in the top right corner. The main content area displays the title "Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori" (Food recalls by operators) and a sub-header "Hai filtrato per la denominazione Integratore". A small image of a supermarket aisle is visible on the left, with the text "Sicurezza alimentare". Below this, there is a date and title for a specific recall: "21 aprile 2023 - Weleda - Integratore Vitadoron - lotto J005" and "Richiamo per rischio chimico".

NOTIFICATION 2023.6092

Non-authorized novel foods and labelling deficiencies in food supplements from the Netherlands

notified 18 SEP 2023 by Germany | last update 18 SEP 2023 EC validated

Reference	2023.6092	
Subject	Non-authorized novel foods and labelling deficiencies in food supplements from the Netherlands	
Notification type	Food	
Notification basis	Official control on the market	
Classification	Information notification for follow-up	
Risk decision	Not serious	

PRESENTAZIONE

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA alcuni esempi ...

Art. 36 Reg. UE 1169/2011 (pratiche leali di informazione)

Art. 15 D.Lgs. 169/2004

Regolamento CE 1924/2006

Artt. 20-21 D.Lgs. 205/2006 (Pratiche commerciali ingannevoli)

Art. 15. Dlgs 169/2004 – Sanzioni

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 e' punita con la sanzione amministrativa da euro duemila a euro diecimila (etichettatura e pubblicità)

Art. 16 Reg. UE 1169/2011

Violazione delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 36 del regolamento

Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto responsabile che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti in violazione dell'articolo 36, paragrafi 2 e 3, del regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

D.lgs 27/17

Art. 8 Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni nutrizionali derivanti dall'articolo 8 del regolamento

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 8 del regolamento, utilizza in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, indicazioni nutrizionali non incluse nell'allegato del regolamento medesimo, in vigore al momento della compiuta violazione o le impiega senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tale elenco e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000

D.lgs 27/17

Art. 10 Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute derivanti dall'articolo 10 del regolamento

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 24.000

DEFINIZIONI:
PRATICHE COMMERCIALI
art. 18 D.lgs 206/2005

Qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori.

DEFINIZIONI: PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE art. 20 Dlgs 206/2005

- Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo, qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:

a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o

b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.

Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente

ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette.

AGCM – PROPRIETÀ TERAPEUTICHE

Provvedimento 2739/2018

FITOBALT TÈ ANTIPARASSITARIO

il prodotto viene presentato come un alimento idoneo a prevenire e curare malattie (*"nel 100% dei casi il tè antiparassitario ha liberato i pazienti dai parassiti o li ha aiutati a diminuirne significativamente il numero (in caso di forti infezioni)"*).

Secondo l'Autorità, i claim pubblicitari sopra descritti contrastano con i richiamati principi sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 con specifico riferimento sia alle caratteristiche di tale prodotto alimentare sia all'attribuzione a tale prodotto di effetti di natura terapeutica.



AGCM – NOTIFICA AL MINISTERO Prov. 27196/2018

25. La circostanza che Onsalesit offra in vendita ai consumatori italiani gli integratori *Xcore TesToid, Acido Alfa Lipoico, Cutgenic for woman, Okygen maca e Saw palmetto Extract* per i quali non ha ottemperato all'obbligo di notifica presso la competente autorità italiana configura una pratica commerciale ingannevole, in quanto idonea a lasciar credere erroneamente ai consumatori che gli integratori in questione siano commercializzati lecitamente in Italia, avendo superato gli specifici controlli da parte del Ministero della Salute normativamente previsti.

Il sito *www.prozis.com*, infatti, promuove la vendita *on line* degli integratori in questione, lasciando intendere, per le modalità di presentazione stessa dei prodotti, che ciò sia possibile nel pieno rispetto della normativa vigente. Tale decodifica risulta altresì avvalorata dalla presenza, sul *footer* della *homepage* del sito, del vanto relativo alla qualifica di “*Partner ufficiale di nutrizione*” abbinato ai loghi di alcune società sportive: tali elementi, infatti, contribuiscono a determinare il convincimento che l'operato del professionista sia conforme alla normativa italiana vigente e, dunque, ad accreditare la liceità delle vendite.

GRAZIE

Corso Re Umberto 44 - 10128 Torino
T 011.50.96.424 - F 011.56.82.354
E teodora.uva@avvocatiperlimpresa.it
W avvocatiperlimpresa.it